

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
UDINE

REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI
DEL CATASTO CONSORTILE
E PER LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI CANONI

Modifiche adottate dalla Deputazione Amministrativa
in data 20.02.2020

SEZIONE I - GENERALITÀ

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione delle variazioni presentate dai contribuenti volte all'aggiornamento della banca dati del catasto del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e deve intendersi complementare al Regolamento per la distribuzione di acque irrigue, adottato con Deliberazione della Deputazione amministrativa n. 26/d/2015 dd. 30.10.2015 e approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10/c/15 dd.30.10.2015.

Il presente Regolamento disciplina altresì le procedure per l'acquisizione delle richieste volte ad ottenere differenti modalità nel pagamento dei tributi di bonifica idraulica ed irrigua

Art. 2 - Campo di applicazione

I contribuenti sono tenuti a segnalare le variazioni riguardanti la proprietà, i diritti reali, la qualità e la consistenza degli immobili ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, soggetti ai tributi di bonifica e di irrigazione.

Le richieste di modifica volte all'aggiornamento della banca dati del catasto possono derivare da:

- Volture per la variazione dell'intestazione del contribuente;
- Volture dovute alla variazione del conduttore dei terreni agricoli;
- Richiesta di intromissione nel catasto consortile, con riferimento alle aree servite dal servizio irriguo consortile;
- Richiesta di estromissione dal catasto consortile, con riferimento alle aree servite dal servizio irriguo consortile;
- Variazione del recapito;
- Variazione del primo intestato.

I contribuenti possono fare inoltre richiesta di modalità particolari di pagamento dei tributi di bonifica, derivanti da:

- Variazione di utilizzo;
- Sospensione dal pagamento dei tributi di bonifica idraulica per i terreni compresi nei bacini Lini Corno e Malina Chiarò (ex Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento),

in attesa di definizione del Piano di classifica;

- Sgravio o rimborso;
- Dilazione di pagamento di oneri consortili iscritti a ruolo;
- Riunione di partita.

Art. 3 - Norme generali

- a. Le richieste di cui all'art. 2 devono essere formulate in carta semplice utilizzando l'apposita modulistica, in funzione delle varie fattispecie previste, i cui tipi sono disponibili presso gli Uffici del Consorzio o scaricabili direttamente dal sito informatico del Consorzio: www.bonificafriulana.it.
- b. Le richieste devono essere sottoscritte in ogni loro parte, previa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
 - dalle persone fisiche proprietarie degli immobili oggetto di variazione;
 - dai legali rappresentanti di persone giuridiche proprietarie degli immobili oggetto di variazione;
 - dai titolari di altri diritti reali;
 - dagli affittuari, limitatamente alla conduzione dei terreni.In alternativa, le richieste possono essere sottoscritte anche da soggetti differenti, previa presentazione di procura notarile o atto equipollente in originale (atto giudiziario, nomina di amministratore di sostegno, ecc.); in caso di minori, la domanda deve essere sottoscritta dagli esercenti la patria potestà o in alternativa previa autorizzazione del giudice tutelare.
- c. Le richieste devono pervenire entro il **30 settembre** (salvo diversa indicazione riportata sull'avviso di pagamento e sul sito consorziale”), affinché le variazioni possano essere recepite nei termini di chiusura dei ruoli ed avere efficacia a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione.
- d. I moduli, debitamente compilati e corredati della necessaria documentazione, possono essere spediti tramite servizio postale all'indirizzo di posta del Consorzio, oppure tramite email o posta elettronica certificata, oppure consegnati a mano in orario di apertura dell'Ufficio protocollo, all'indirizzo del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana - Viale Europa 141 - 33100 UDINE

Art. 4 - Norme specifiche per l'aggiornamento della banca dati del catasto consorziale

a) Voltura dell'intestazione

La domanda di voltura dell'intestazione deve essere sottoscritta da uno qualsiasi degli intestatari dell'immobile.

L'istanza, formulata sull'apposito modulo predisposto, è prevista in caso di variazione a seguito di:

1. atti inter-vivos;
2. atti mortis causa;
3. irreperibilità dell'intestatario;
4. variazione/correzione dei dati anagrafici o del codice fiscale.

Nel caso di decesso senza eredi, il canone irriguo/tributo di bonifica può essere addebitato al conduttore del terreno, previa richiesta del conduttore stesso.

La voltura a seguito di atti inter-vivos e mortis causa è ammessa previa presentazione, in originale o copia, di atto notarile, denuncia di successione, Decreto del Tribunale, corredata/i di fotocopia dei documenti di identità.

Nel caso di irreperibilità del primo intestatario per decesso senza successione, residenza all'estero, abbandono del terreno o altro, il soggetto che abbia interesse personale o per conto degli eredi può chiedere di inserire, dopo il nominativo del primo intestato, il proprio recapito (Intestatario c/o richiedente), motivando l'irreperibilità e l'interesse all'utilizzo dell'immobile.

In caso di più cointestatari, il primo nominativo indicato corrisponderà al titolare dell'iscrizione a ruolo.

In qualsiasi caso i titolari **minorenni** di diritti reali sugli immobili non potranno essere iscritti per primi, anche se pieni proprietari; è obbligatorio indicare i dati di un esercente la potestà sul minore, che diventerà il primo intestatario e destinatario dell'avviso e delle eventuali cartelle di pagamento.

b) Voltura della conduzione

La domanda di voltura della conduzione di terreni agricoli può essere sottoscritta dal primo intestatario dell'avviso/cartella in qualità di proprietario dell'immobile e, obbligatoriamente, dal conduttore con le medesime prescrizioni di cui alla lettera a) e b) dell'art. 3.

L'istanza, formulata sull'apposito modulo predisposto, è prevista in caso di

- nuova conduzione;
- variazione del conduttore;
- cessazione della conduzione.

Alla domanda deve essere allegata copia/e del/i contratto/i di affitto, corredata/e di fotocopia dei documenti di identità.

c) Intromissione nel catasto consortile delle zone irrigue

Per intromissione si intende l'inserimento di un immobile nel perimetro di un comprensorio consortile dotato di servizio irriguo.

La domanda di intromissione nel catasto consortile delle zone irrigue può essere sottoscritta da uno qualsiasi degli intestatari dell'immobile, che risulterà primo intestatario della ditta contribuente.

L'istanza, formulata sull'apposito modulo predisposto, deve indicare le particelle catastali o loro porzioni, per le quali si fa richiesta di intromissione.

L'intromissione sarà autorizzata solo a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria tecnica, volta a verificare la disponibilità idrica richiesta, e resta onere del richiedente sopportare il costo degli interventi di qualsiasi natura che si rendessero necessari per consentire il corretto servizio irriguo. Si precisa che il Consorzio assicura la fornitura del servizio irriguo, nella quantità e tempistica stabilita secondo la turnazione prevista, dalle "bocche di consegna" appartenenti alla rete di distribuzione insistente su sedime demaniale o su servitù.

Il nuovo contribuente è tenuto al pagamento del canone irriguo dall'anno di attivazione dell'utenza. In caso di utilizzo del servizio irriguo già dall'anno in corso, è previsto il recupero del tributo irriguo nel ruolo dell'anno successivo.

Qualora la verifica tecnica dia esito negativo, la domanda non verrà accolta; il Consorzio provvederà comunque ad addebitare il pagamento delle spese d'istruttoria, con le modalità previste al successivo Articolo 6.

L'intromissione nel comprensorio irriguo dell'immobile oggetto della domanda comporterà l'obbligo al pagamento dei tributi irrigui anche in mancanza dell'utilizzo del servizio di irrigazione.

Il/i proprietario/i degli immobili contestualmente all'istanza può/possono autorizzare il Consorzio a imputare il tributo irriguo o di bonifica irrigua all'eventuale affittuario, previa presentazione della copia del contratto di affitto e dell'autorizzazione scritta

dell'affittuario, allegandone copia della carta di identità.

d) Estromissione dal catasto consortile delle zone irrigue

Per estromissione si intende l'esclusione di un immobile dal servizio irriguo. Può essere concessa solo se l'immobile ha subito delle variazioni tali da trasformare in via definitiva la sua destinazione d'uso, come di seguito descritto.

La domanda di estromissione dal catasto consortile delle zone irrigue deve essere sottoscritta da tutti gli intestatari del/gli immobile/i.

L'istanza, formulata sull'apposito modulo predisposto, deve indicare le particelle catastali o loro porzioni, per le quali si fa richiesta di estromissione.

L'estromissione può essere a pagamento o d'ufficio, ed è consentita esclusivamente qualora la/e particella/e irrigata/e subiscano variazioni alla loro qualità catastale dovute a:

1. trasformazione dell'area agricola irrigata in area edificata ad uso civile/commerciale/industriale, dimostrabile con la presentazione della documentazione dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta iscrizione della/e particella/e o porzione al catasto fabbricati;
2. trasformazione dell'area agricola irrigata in area ad uso cava o discarica, dimostrabile con la presentazione della documentazione di iscrizione al registro delle cave o discariche;
3. trasformazione dell'area agricola irrigata in area ad uso viabilità aziendale, dimostrabile con la presentazione della documentazione di autorizzazione urbanistica presentata al Comune.
4. variazione della proprietà dell'area agricola irrigata a seguito di procedura di esproprio per pubblica utilità, dimostrabile con la presentazione del Decreto di esproprio o documento equipollente, emesso dall'Autorità espropriante.

Il buon esito dell'istruttoria per i casi di cui ai precedenti punti da 1 a 4 è subordinato al sopralluogo di funzionari del Consorzio, atto ad accertare quanto dichiarato.

e) Variazione del recapito e del primo intestato

La domanda di variazione del recapito deve essere sottoscritta dal primo intestato.

La domanda di variazione del primo intestato per il recapito dell'Avviso di pagamento dei tributi di bonifica o di irrigazione deve essere sottoscritta da tutti gli intestatari

del/gli immobile/i.

L'istanza, formulata sull'apposito modulo predisposto, deve indicare le particelle catastali o loro porzioni, per le quali si fa richiesta di variazione del recapito. In alternativa può essere indicato il numero di partita.

Art. 5 - Modalità di pagamento dei tributi di bonifica

a) Variazione di utilizzo colturale

Le coltivazioni agrarie (seminativi, foraggere, orto, pioppeto, vigneto, frutteto, bosco, giardini e parchi urbani) che prevedono una o più lavorazioni all'anno sono sottoposte alla riscossione intera del Tributo consorziale irriguo.

Qualora particelle, o loro porzioni, rientranti nel comprensorio irriguo del Consorzio subiscano variazioni colturali tali da variare il reddito prodotto, è possibile presentare variazione di utilizzo delle stesse.

Le superfici prative, dove si esegue al massimo uno sfalcio all'anno, possono beneficiare di una riduzione percentuale del tributo consorziale irriguo, come determinata con Deliberazione della Deputazione Amministrativa.

Le superfici lasciate ad incolto o bosco, comunque non lavorate, possono beneficiare di una riduzione percentuale del Tributo consorziale irriguo, come determinata con Deliberazione della Deputazione Amministrativa.

L'istanza, formulata sull'apposito modulo predisposto, deve indicare le particelle catastali o loro porzioni, per le quali si fa richiesta di variazione del tributo irriguo.

Il buon esito dell'istruttoria è subordinato al saldo dell'avviso di pagamento emesso per l'anno in corso, alla presentazione della documentazione depositata per l'ottenimento del contributo PAC e/o al sopralluogo di funzionari del Consorzio, atto ad accertare quanto dichiarato, in assenza della menzionata documentazione.

Nel rispetto della presentazione della domanda entro il termine del 30 settembre, è facoltà del Consorzio accettare richieste di variazione da "Coltivato" a "Prato" o "Incolto e Bosco", purchè la ditta si impegni a non variare la destinazione d'uso per un periodo non inferiore a tre anni successivi e continuativi. Qualora venga accertato negli anni successivi alla richiesta il mancato rispetto delle condizioni sopraesposte il

Consorzio provvederà al recupero della differenza del tributo dovuto.

b) Sospensione dal pagamento dei tributi di bonifica idraulica per i terreni compresi nei bacini Lini Corno e Malina Chiarò (ex Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento) in attesa di definizione del Piano di classifica;

In attesa della definizione del Piano di Classifica riferito ai bacini Lini Corno e Malina Chiarò, i proprietari delle particelle catastali, censite come Ente Urbano all'Agenzia delle Entrate, possono chiedere la sospensione del tributo di bonifica idraulica.

L'istanza motivata, formulata sull'apposito modulo predisposto, deve indicare le particelle catastali o loro porzioni, per le quali si fa richiesta di sospensione del tributo.

Le domande di sospensione dal pagamento dei tributi idraulici, che saranno approvate dal Consorzio, manifesteranno il loro effetto solamente dall'anno successivo alla domanda pertanto l'avviso di pagamento emesso per l'anno in corso deve essere regolarmente pagato.

La sospensione è concessa fino all'applicazione del Piano di Classifica.

Il buon esito della sospensione è subordinato al pagamento del tributo per l'anno in corso e alla presentazione della documentazione dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta iscrizione della/e particella/e o porzione al catasto fabbricati.

c) Richiesta di sgravio o rimborso

Allo scopo di attribuire correttamente i tributi di bonifica sia irrigua che idraulica in caso di variazioni dovute a:

- Cambio di proprietà a seguito di Atto di compravendita o altro atto tra vivi;
- Cambio di proprietà a seguito di Denuncia di Successione;
- Cambio di proprietà a seguito di Atto giudiziario;
- Errore d'ufficio.

Nell'istanza, presentata dal primo intestatario, si può richiedere lo sgravio parziale o totale del tributo, riferito all'avviso o alla cartella, non ancora corrisposto.

L'istanza, formulata sull'apposito modulo predisposto, deve indicare l'avviso/i bonario/i di pagamento o la/e cartelle per le quali si chiede lo sgravio o il rimborso.

L'accettazione delle richieste pervenute è condizionata dalla verifica d'ufficio delle dichiarazioni rese.

Il contribuente può richiedere il rimborso mediante accredito sul proprio conto, indicando il codice IBAN.

d) Richiesta di dilazione di pagamento oneri consortili, iscritti a ruolo

Per cause eccezionali, su richiesta del Contribuente, il Consorzio può concedere la dilazione dal pagamento dei tributi di bonifica iscritti a ruolo.

Il numero delle rate concesso tiene conto che l'importo minimo della quota mensile non potrà di norma essere inferiore a € 100,00 (Euro cento/00) e il numero complessivo delle rate della dilazione non potrà di norma superare il numero massimo di 18 (diciotto), con cadenza mensile o bimestrale

L'istanza, formulata sull'apposito modulo predisposto, deve essere corredata da copia/e della/e cartella/e di pagamento per la/le quale/i si chiede la dilazione di pagamento e da un documento di riconoscimento valido.

La concessione della dilazione è condizionata dalla sottoscrizione del verbale di Ricognizione di Debito e Piano di Rientro da parte del Consorzio e della ditta richiedente.

L'importo delle rate sarà maggiorata dagli interessi di dilazione al tasso di mora stabilito da Equitalia al tempo vigente

All'importo totale andranno ad aggiungersi anche le spese di riscossione, aggi e interessi di mora maturati fino alla data di presentazione a Equitalia Servizi dell'istanza di dilazione mediante procedura telematica a disposizione dell'Ufficio Catasto del Consorzio che andranno versate direttamente allo sportello di Equitalia Nord SPA;

In caso di mancato pagamento della prima rata o di qualsiasi rata successiva saranno riattivate le procedure esecutive momentaneamente sospese;

La presente domanda esplicherà i suoi effetti solamente a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di Ricognizione di Debito e Piano di Rientro da parte del Consorzio e della ditta richiedente.

e) Richiesta di riunione di partita

In caso di presenza di ditte diverse aventi il medesimo primo intestatario, è possibile chiedere la riunione della/e partita/e per l'emissione di unico avviso.

Si precisa che l'avviso/cartella verrà recapitato/a comunque al primo intestatario.

E' prevista anche la possibilità di intestare ad un unico familiare gli avvisi di pagamento

intestati a diversi componenti il nucleo familiare.

L'istanza, formulata sull'apposito modulo predisposto, e sottoscritta dal primo intestatario di ogni partita deve essere corredata da copia/e della/e cartella/e di pagamento per la/le quale/i si chiede la riunione.

Art. 6 - Determinazione degli oneri a carico dei contribuenti

Le tariffe relative alle istruttorie amministrative e tecniche per l'aggiornamento della banca dati del catasto consorziale, per la determinazione delle quote di intromissione nel catasto consortile delle zone irrigue, per la determinazione delle quote di estromissione dal catasto consortile delle zone irrigue, e le percentuali di riduzione/aumento del tributo irriguo a seguito di variazioni di utilizzo dei terreni agricoli sono fissate con Deliberazione della Deputazione Amministrativa del Consorzio e vengono applicate secondo i seguenti criteri.

a) Voltura dell'intestazione:

Per tutti i casi di voltura il richiedente è tenuto alla corresponsione una tantum dell'importo fisso, che verrà recuperato a carico del nuovo intestatario, con l'emissione dei ruoli dell'anno successivo alla variazione della banca dati consortile.

b) Voltura della conduzione:

Per la voltura della conduzione è prevista la corresponsione dell'importo fisso, che verrà recuperato a carico del nuovo intestatario, con l'emissione dei ruoli dell'anno successivo all'accettazione della domanda.

c) Intromissione nel catasto consortile delle zone irrigue:

Nei casi previsti di intromissione, il richiedente è tenuto a pagare una "quota di intromissione", ad ettaro di superficie, con un importo minimo predeterminato, a titolo di recupero degli oneri sostenuti dal Consorzio per la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie all'erogazione del servizio irriguo e al pagamento di una quota "una tantum" per il recupero delle spese di istruttoria e sopralluoghi relativi alla domanda. La ditta che in precedenza ha estromesso i terreni dal catasto consortile da più di 5 esercizi irrigui e ne chiede nuovamente l'inserimento non è tenuta a pagare la quota di intromissione ma le sole spese di istruttoria.

Qualora la verifica tecnica dia esito negativo, la domanda non verrà accolta, con il pagamento delle spese d'istruttoria.

Le quote di intromissione saranno recuperate tramite gli avvisi di pagamento a ruolo nell'anno successivo.

Il pagamento del canone irriguo decorre dall'anno di attivazione dell'utenza; in caso di utilizzo del servizio irriguo già nel corso della stagione irrigua corrente, è previsto il recupero del tributo irriguo a carico dell'intestatario, con l'emissione dei ruoli dell'anno successivo all'accettazione della domanda.

d) Estromissione dal catasto consortile delle zone irrigue

Il richiedente l'estromissione nella zona irrigua è tenuto a pagare una quota di estromissione ad ettaro di superficie, con un importo minimo predeterminato, in presenza di aree edificate e censite al catasto fabbricati o di aree trasformate in cave/discariche o strade da meno di 5 esercizi irrigui, oltre al pagamento di una quota "una tantum" per il recupero delle spese di istruttoria e sopralluoghi. Gli oneri relativi alla domanda verranno recuperati a carico dell'intestatario con l'emissione dei ruoli dell'anno successivo all'accettazione della domanda.

La ditta richiedente che ha estromesso i terreni dal catasto consortile da più di 5 esercizi irrigui (cd. estromissione d'ufficio) non è tenuta a pagare la quota di estromissione ma le sole spese di istruttoria "una tantum". L'onere verrà recuperato a carico dell'intestatario con l'emissione dei ruoli dell'anno successivo all'accettazione della domanda.

e) Variazione del recapito e del primo intestato

L'istruttoria è gratuita.

f) Variazione di utilizzo

La variazione prevede il pagamento di una quota "una tantum" per il recupero delle spese di istruttoria e di sopralluogo, che verranno recuperati con l'emissione dei ruoli dell'anno successivo all'accettazione della domanda. La variazione dallo stato di "Prato" o "Incolto e Bosco" allo stato "Coltivato", non comporta l'applicazione delle spese di istruttoria.

g) Sospensione dal pagamento dei tributi di bonifica idraulica per i terreni compresi nei bacini Lini Corno e Malina Chiarò (ex Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento) in attesa di definizione del Piano di classifica

L'istruttoria è gratuita.

h) Richiesta di sgravio o rimborso

L'istruttoria è gratuita.

i) Richiesta di dilazione di pagamento oneri consortili, iscritti a ruolo

L'istruttoria è gratuita.

j) Richiesta di riunione di partita

L'istruttoria è gratuita.

Art. 7 - Norma transitoria

Il presente regolamento trova applicazione per tutti i procedimenti in corso di istruttoria alla data della sua approvazione.